

MUTUI CHIROGRAFARI IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di breve, medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

L'accredito dell'importo del finanziamento, così come l'addebito delle rate a rimborso dello stesso, possono essere regolati su un rapporto acceso presso la banca stessa o su altri istituti o, in alternativa, per cassa.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Con garanzia del "Fondo di Garanzia" per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

Finanziamento con covenant

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, Il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto).

Per saperne di più:

GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI

La Centrale dei rischi (CR) e' una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' gestita dalla Banca d'Italia.

Sul nostro sito Internet e' disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E' un mutuo a medio o lungo termine erogato dalla banca, destinato a finanziare investimenti connessi all'attività caratteristica delle imprese, tra cui anche l'acquisto di partecipazioni in altre imprese la liquidità ed il rafforzamento patrimoniale. Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo e' assistito dalla garanzia diretta prestata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese a favore della banca.

Il "mutuo chirografario ad imprese con garanzia del fondo per le piccole e medie imprese garanzia diretta" e' a tasso variabile.

A chi è rivolto

Alle piccole e medie imprese, anche artigiane, di qualsiasi forma giuridica, ubicate sul territorio nazionale appartenenti alla maggior parte dei settori economici, e giudicate "economicamente e finanziariamente sane" dal Gestore del Fondo di Garanzia.

Limitatamente ad operazioni di investimento, sono ammesse anche le imprese di nuova costituzione (START-UP o START-UP INNOVATIVE) e quelle configurabili come INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE.

Per START-UP si intendono nuove PMI, di qualsiasi forma giuridica, che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 36 mesi prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

Per START-UP INNOVATIVE si intendono nuove PMI, create ed operanti da non più di 60 mesi, costituite come Società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero come Societas Europea, residenti in Italia, dotate comunque dei seguenti requisiti:

- caratteristiche di cui all'art.25 comma 2 del D.L. n. 179 18/10/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- iscritte in una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, come stabilito dall'art.25 comma 8 del D.L.n. 179 18/10/2012.

Per INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE si intendono PMI, costituite come Società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero come Societas Europea, residenti in Italia, dotate comunque dei seguenti requisiti:

- caratteristiche di cui all'art.25 comma 5 del D.L. n. 179 18/10/2012 e s.m.i.
- iscritte in una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, come stabilito dall'art.25 comma 8 del D.L.n. 179 18/10/2012.

Per il MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE sono, inoltre, ammesse anche le PMI INNOVATIVE, PMI costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese in possesso dei requisiti di riportati nell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n.33:

a) residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

d) assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Start up Innovative);

e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa.

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa».

In caso di "PMI Innovativa" i requisiti sono autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale rappresentante al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro imprese.

Altri aspetti importanti

Il Fondo di Garanzia è gestito da Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, che valuta, al momento del rilascio della garanzia ed al pari della banca finanziatrice, le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa a favore della quale viene chiesta la garanzia medesima.

In particolare, questa valutazione si basa sui dati di bilancio dell'impresa beneficiaria della garanzia, a meno che non si tratti di impresa di nuova costituzione.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia esclusivamente gli scopi connessi all'attività di impresa.

L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.

L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 10.000,00 Euro e massimo corrispondente a 2.500.000,00 Euro di importo garantito

DURATA

Massima 120 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IMPRENDITORIA FEMMINILE

E' un mutuo a medio o lungo termine erogato dalla banca, destinato a finanziare investimenti connessi all'attività caratteristica delle imprese, tra cui anche l'acquisto di partecipazioni in altre imprese la liquidità ed il rafforzamento patrimoniale. Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo è assistito dalla garanzia diretta prestata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese a favore della banca.

Il finanziamento è volto a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI a prevalente partecipazione femminile.

A chi è rivolto

Alle piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile, anche artigiane, di qualsiasi forma giuridica, ubicate sul territorio nazionale appartenenti alla maggior parte dei settori economici, e giudicate "economicamente e finanziariamente sane" dal Gestore del Fondo di Garanzia.

Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- le imprese individuali aventi un titolare donna;
- le società di persone nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;
- le società di capitale dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne;
- le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;
- le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.

Altri aspetti importanti

Il Fondo di Garanzia è gestito da Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, che valuta, al momento del rilascio della garanzia ed al pari della banca finanziatrice, le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa a favore della quale viene chiesta la garanzia medesima. In particolare, questa valutazione si basa sui dati di bilancio dell'impresa beneficiaria della garanzia.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia esclusivamente gli scopi connessi all'attività di impresa. L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 10.000,00 Euro e massimo corrispondente a 2.500.000,00 Euro di importo garantito

DURATA

Massima 120 mesi

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – SEZIONE SPECIALE TURISMO (QUANDO OPERATIVA)

SOGGETTI BENEFICIARI

- PMI (decreto MAP del 18 aprile 2005)
- MID CAP (numero dipendenti fino a 499, non ULA; dato riferito alla sola impresa e non all'eventuale gruppo di appartenenza)

In deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, sono ammissibili alla Sezione Speciale Turismo le imprese che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti della banca classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020

SETTORI AMMISSIBILI - ATECO 2007

La sezione speciale Turismo è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle seguenti tipologie di imprese (comprese start-up):

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari;
- complessi termali;
- porti turistici;
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici;
- i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

Il cui con codice Ateco sia compreso in un apposito elenco allegato alla normativa della Sezione speciale Turismo.

PERCENTUALE DELLA GARANZIA

70% senza applicazione del modello di valutazione

GARANZIE ACCESSORIE

Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia del fondo è possibile acquisire:

- garanzie di tipo personale

esclusivamente per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con l'ipoteca sull'intero importo del finanziamento (per investimento immobiliare si intende l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile).

OPERAZIONI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Possono essere rilasciate le garanzie della Sezione Speciale Turismo ai finanziamenti che abbiano le seguenti finalità:

- liquidità e investimenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale.
- liquidità e investimenti per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico

Rientrano tra le operazioni di liquidità ammissibili alla Sezione Turismo anche le operazioni finanziarie di rinegoziazione ovvero di consolidamento con limitazioni in base ai requisiti specifici dell'operazione.

Le Start up sono ammissibili per la sola finalità investimento.

COSTO GARANZIA

La garanzia della Sezione Speciale Fondo è sempre gratuita e non è dovuta neanche la commissione di mancato perfezionamento.

REGIME AGEVOLATIVO

La garanzia della Sezione Speciale Turismo può essere concessa a valere su tutti i regimi di aiuto vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione per quanto compatibili per finalità, settore e soggetti ammissibili:

- Regime De Minimis;
- Regolamento di Esenzione, Reg. UE n. 651/2014

VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO di MCC

La garanzia del Fondo è concessa senza applicazione del modello di valutazione.

CONDIZIONI DEL MUTUO CHIROGRAFARIO

- Importi finanziabili, nel rispetto delle differenti tipologie di operatività, minimo euro 10 mila, massimo euro 7,140 mln.
- Erogazione: unica alla stipula del finanziamento
- Durate Breve Termine: fino a 18 mesi;
- Durate Medio Termine:
 - min 24 mesi
 - max a seconda del prodotto e/o regime di aiuti utilizzati: 12Y in regime De Minimis e Esenzione

Solo per la durata 24 mesi è prevista la forma tecnica bullet e amortizing.

- preammortamento: max 24 mesi che decorre dalla data di delibera di ammissione alla garanzia del FCG.
- Periodicità rate: mensile, trimestrale o semestrale

Si ricorda che la durata 24 mesi amortizing deve prevedere un periodo di ammortamento non inferiore a 18 mesi.

Cosa fare per attivarlo	<i>Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca</i>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,4700%	Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
---	---

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	250.000,00 Euro
DURATA	120 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA	MENSILE
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	11,100 %
ISTRUTTORIA	5.000,00 Euro
INCASSO RATA	3,50 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
COSTO GARANZIA	1.750,00 Euro

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

TASSI DISPONIBILI

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	11,100 %
	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.
INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR 3 MESI LET.360 MEDIA MESE ARR.TA 0,10 SUP.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	+ 2,600 %
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	Pari al 10% in meno del tasso di stipula
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	11,100 %

INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO

VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO

SPREAD PREMMORTAMENTO

TASSO MINIMO PREMMORTAMENTO

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA

MAGGIORAZIONE MORA

Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.

Il tasso di interesse di preammortamento è calcolato sulla base dell'indice di riferimento alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.

EURIBOR 3 MESI LET.360 MEDIA MESE ARR.TA 0,10 SUP.

+ 2,600 %

+ 8,500 p.p.

Pari al 10% in meno del tasso di stipula

SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA

+ 3,000 p.p.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA	2,000 % dell'importo del finanziamento minimo 500,00 Euro
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria.
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	0,00 Euro
CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE	0,00 Euro

COMMISSIONE "UNA TANTUM" CALCOLATA SULL'IMPORTO GARANTITO E ADDEBITATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti e liquidità, Consolidamento linee di credito presso altri Istituti e rinegoiazione di debiti a MLT, Altre operazioni finanziarie, Start up	gratis	0,50%	1,00%	gratis	gratis	gratis
PMI che hanno sottoscritto un contratto di Rete, Imprese femminili, Imprese di autotrasporto, Imprese sociali, PMI innovative, Start up innovative e Incubatori certificati, Operazioni di microcredito, Resto al Sud, imprese che realizzano gli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DL Aiuti e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

*(impresa con ULA, considerando anche le imprese associate e collegate, da 250 fino a 499)

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
INCASSO RATA	3,50 Euro
INVIO COMUNICAZIONI	
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro

CERTIFICAZIONE COMPETENZE	0,00 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	50,00 Euro
COMPENSO ONNICOMPENSIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE	2,000 % del capitale rimborsato anticipatamente

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Francese o altro piano di ammortamento da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente.
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rata costante o altra tipologia di rata da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
11,1000	5	2.179,23	2.242,78	2.116,77
11,1000	10	1.383,17	1.479,76	1.290,12

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap o floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione piu' ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI

Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA "ARCA VALORE IMPRESA CPI"

La polizza prevede il rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia, in base al piano originario del finanziamento stesso. Un solo Assicurato : Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto. Il pagamento del premio è in unica soluzione alla sottoscrizione della polizza.

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, in relazione anche ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito www.arccassicura.it e presso le Dipendenze della Banca.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.

Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le Operazioni Finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa secondo il seguente schema:

Misura massime di copertura della garanzia diretta per le PMI

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Finanz.ti fino a 12 mesi	Finanz.ti oltre 12 o fino a 36 mesi	Finanz.ti oltre 36 mesi	Finanz.ti a medio-lungo termine senza piano di ammort.to o con piani di ammort.to con rate di durata superiore a un anno (bullet)	Operazioni finanziarie e fronte di investimenti Finanz.ti nuova Sabatini PMI innovative	Start up Start up Innovative e Incubatori certificati Microcredito Operazioni di Importo ridotto Resto al Sud ETS categoria b)
1	50%	50%	50%	50%	80%	80%
2	50%	50%	50%	50%	80%	80%
3	50%	50%	50%	50%	80%	80%
4	50%	50%	50%	50%	80%	80%
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	80%

L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari ad Euro 2.500.000,00, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

ECCEZIONI:

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (paragrafo B.2 Parte XIII vigenti DO "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento").

La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento" di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:

- delle IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO;
- dei PROFESSIONISTI che abbiano avviato l'attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.

Durata (anni)	Importo max garantito (€/mln)
fino a 6	2,500
>6 e fino a 7	2,357
>7 e fino a 8	2,062
>8 e fino a 9	1,833
>9 e fino a 10	1,650

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

REGIME FISCALE

I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).
Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.
Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.

TEMPI DI EROGAZIONE

DURATA DELL'ISTRUTTORIA	40 giorni , compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, le Compagnie provvedono alla restituzione del rateo di premio non goduto, con conseguente cessazione delle garanzie assicurative, calcolato secondo quanto indicato nel set informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
Confidi	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
Contributo in c/interessi	Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Franchigia	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo Chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"	Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Provvista	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Punti percentuali	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata costante	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sollecito di pagamento	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spese di perizia	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

BFS PARTNER SPA

Indirizzo

VIA LARGA 15 - 20122 MILANO

Telefono

02.65506222

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

MEDIATORE CREDITIZIO - Iscrizione OAM n. M111

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
